



CITTÀ DI POTENZA

Prov. n. 71 del 30/12/2022

OGGETTO: Capodanno 2023 – Divieto di vendita ed esplosione di fuochi d'artificio.

IL SINDACO

PREMESSO

- che l'Amministrazione intende salvaguardare gli spettacoli di arte pirotecnica, universalmente apprezzati e legati al bagaglio delle nostre tradizioni popolari, purché autorizzati e realizzati a cura di professionisti del settore, ed in base ai più stretti dettami di sicurezza;
- che, purtroppo, si è consolidata nel tempo l'usanza, nel corso delle festività natalizie e di fine anno, di esplodere all'interno della cerchia cittadina artifici pirotecnici di ogni genere, anche estremamente pericolosi da maneggiare;
- che occorre limitare con decisione tale condotta, per il potenziale verificarsi di eventi tragici, a danno di chi la pratica, e soprattutto con riferimento alle persone anziane ed ai minori, nei confronti dei quali deve essere assicurata una speciale tutela;
- che ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato, in conseguenza del rischio d'incendio provocato dall'accensione incontrollata di fuochi pirotecnici;
- che, in aggiunta, l'esplosione incontrollata di artifici pirotecnici danneggia la fauna presente sul territorio, della cui protezione e incolumità il Comune è responsabile;
- che la possibilità di acquistare fuochi pirotecnici estremamente pericolosi e non controllati presso venditori ambulanti non autorizzati, deve essere assolutamente contrastata;
- che agli esercenti autorizzati deve essere ribadito l'onere di vigilare affinché i minori non accedano a materiali esplosivi;
- che, parimenti, occorre inibire la possibilità di raccogliere botti, petardi e simili artifici inesplosi.

VISTI

- la circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/018264/XV.H88 del 5/12/2016, che sollecita le Forze dell'Ordine ad azioni di prevenzione e repressione finalizzate a eliminare dal mercato i materiali esplosivi immessi illecitamente, nonché all'adozione di misure per evitare l'esplosione incontrollata di botti e l'accensione di fuochi al di fuori dei casi autorizzati;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92;
- l'art. 57 del TULPS;
- il D.Lgs. Del 04.04.2010 n. 58 modificato con D.Lgs. del 25.09.2012 n. 176;
- il Regolamento comunale di Polizia Urbana;
- la Legge 689/1981 e s.m.i.

ORDINA

1. è fatto divieto, in tutto il territorio cittadino, di far esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante,

crepitante o fischiante quali ad esempio raudi e petardi in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati (ad esempio all'interno di scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre, balconi, lastrici solari e in tutte le vie, piazze e aree pubbliche) dove transitano o siano presenti persone, fatti salvi spettacoli di fuochi d'artificio preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti;

2. il suddetto divieto è, altresì, esteso a tutti coloro che, avendo la disponibilità di aree private, ne consentano ad altri l'uso per effettuare gli spari vietati nella presente ordinanza;

P R E C I S A

- che gli artifici pirotecnici sopra indicati possono essere esplosi eventualmente solo in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali.

- che il divieto non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo, lancia-coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose ecc., appartenenti alla V categoria, gruppo D;

- che gli artifici consentiti devono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico;

- che è vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori anni 18;

- che si fa divieto di raccogliere artifici inesplosi, nonché di affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente vietati, possano comportare (se usati maldestramente) situazioni di pericolo;

- che la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, di importo compreso tra € 25,00 e € 500,00, nonché il sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla Legge 689/1981;

- che il presente provvedimento ha effetto e validità dalla data odierna al giorno 06.01.2023.

D I S P O N E

- che la presente ordinanza sia resa nota attraverso la pubblicazione sull'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale dell'Ente;

- che gli Agenti di Polizia Locale e gli organi di Polizia sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

I N F O R M A

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR Basilicata – entro gg. 60, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24.11.1971 n.1199), entro gg. 120 dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune.

IL SINDACO

Mario Guarente